

della passera di mare — Ispezione e controlli dei pescherecci e delle loro attività — Responsabilità degli Stati membri.

## **Dispositivo**

- 1) Il Regno dei Paesi Bassi, avendo consentito che i pescherecci abbiano una potenza motrice superiore a quella autorizzata dall'art. 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2005, n. 2166, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 23 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca e dall'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 aprile 2005, n. 768.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

### **Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 ottobre 2009 — Commissione / Paesi Bassi**

**(causa C-255/08)**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Determinazione di soglie — Dimensione del progetto — Trasposizione incompleta»

*Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, artt. 2, n. 1, 3 e 4, nn. 2 e 3, e allegati II e III) (v. punti 29-35, 39, 42-43 e dispositivo)*

## **Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione erronea dell'art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35 (GU L 175, pag. 40).

## **Dispositivo**

- 1) Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché i progetti atti ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti ad una procedura di autorizzazione e ad una valutazione di tale impatto, conformemente all'art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, ove suddetto articolo va letto in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della predetta direttiva.
  
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 —  
Commissione / Germania**

**(causa C-275/08)**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/36/CEE — Appalti pubblici di forniture — Fornitura di un software per la gestione dell'immatricolazione di autoveicoli — Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara»